

LE DEROGHE E LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: DISCIPLINA CIVILISTICA

Luciano M. Quattrocchio

1. Il sistema dei principi generali.

1.1. Premessa.

L'art. 2423, comma 2, c.c. stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Le clausole della chiarezza, della veridicità e della correttezza assumono, nel sistema delle società di capitali, il ruolo di principi sovraordinati, idonei a orientare l'intera disciplina del bilancio.

Esse definiscono, da un lato, la funzione del bilancio quale strumento di informazione e, dall'altro, il parametro rispetto al quale valutare la regolarità del documento contabile. In tale prospettiva, le clausole generali non si limitano a integrare le disposizioni tecniche, ma ne costituiscono il fondamento e il criterio interpretativo.

Al tempo stesso, esse svolgono una funzione selettiva delle irregolarità rilevanti: non ogni violazione delle norme contabili comporta invalidità del bilancio, ma solo quelle idonee a compromettere in modo significativo la chiarezza o la rappresentazione veritiera e corretta.

1.2. La chiarezza

La clausola della chiarezza attiene alla intelligibilità del bilancio. Essa richiede che le informazioni siano espone in modo tale da risultare comprensibili ai destinatari, consentendo la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società.

La chiarezza non implica un ampliamento quantitativo dell'informazione, bensì una corretta organizzazione e presentazione dei dati. Ne deriva che la sua violazione non si identifica nella mera carenza informativa, ma nella inadeguatezza delle modalità espositive.

Sotto il profilo operativo, il principio si traduce nel rispetto degli schemi legali, nella separata indicazione delle voci, nella corretta classificazione delle poste e nell'uso appropriato della nota integrativa come strumento di esplicitazione.

1.3. La veridicità

La veridicità, nel contesto del bilancio, non coincide con una verità oggettiva assoluta, ma si sostanzia nell'obbligo di effettuare valutazioni tecnicamente corrette, fondate su criteri ragionevoli e verificabili.

Essa riguarda sia il contenuto del bilancio, che deve essere completo e non fittizio, sia le modalità di valutazione delle poste, che devono conformarsi ai criteri legali o, nei casi eccezionali, a criteri alternativi idonei a garantire una rappresentazione attendibile.

1.4. La correttezza

La correttezza si riferisce alla qualità del messaggio informativo veicolato dal bilancio. Essa impone che le informazioni non siano fuorvianti e che siano comunicate secondo buona fede oggettiva.

In tale prospettiva, la correttezza si pone in rapporto di complementarità con la chiarezza: non è sufficiente che il bilancio sia comprensibile, ma è necessario che il contenuto informativo sia anche sostanzialmente affidabile e non idoneo a trarre in inganno i destinatari.

2. Le deroghe in casi eccezionali nel bilancio delle società di capitali

2.1. Premessa

Nel sistema del bilancio delle società di capitali, l'art. 2423 c.c. svolge una funzione centrale, ponendo i principi generali cui deve conformarsi la redazione del bilancio d'esercizio. In particolare, accanto alle clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, il legislatore introduce, al comma 5, una previsione di particolare rilievo sistematico: la possibilità — e, al contempo, l'obbligo — di derogare alle disposizioni di legge in casi eccezionali.

La norma stabilisce che, qualora l'applicazione di una disposizione risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata. La disposizione configura una vera e propria clausola di salvaguardia del sistema, volta a evitare che il rispetto formale delle regole contabili produca risultati sostanzialmente distortivi.

La deroga si pone dunque come strumento estremo, destinato a operare in situazioni patologiche, nelle quali l'applicazione della disciplina ordinaria impedirebbe il conseguimento della finalità primaria del bilancio.

2.2. Natura e funzione della deroga

La deroga prevista dall'art. 2423, comma 5, c.c. si colloca in posizione di subordinazione rispetto alle clausole generali, ma al contempo ne rappresenta la massima espressione operativa.

Essa realizza un ribaltamento del rapporto tra:

- norme tecniche di redazione del bilancio;
- clausole generali di veridicità e correttezza.

In via ordinaria, le norme tecniche costituiscono lo strumento attraverso cui si realizza la rappresentazione veritiera e corretta. Tuttavia, in casi eccezionali, può verificarsi una frattura tra regola e finalità: l'applicazione della norma tecnica, anziché garantire la corretta rappresentazione, la compromette.

In tali ipotesi, il legislatore impone agli amministratori di disapplicare la norma, attribuendo prevalenza assoluta alla sostanza economica rispetto alla forma giuridico-contabile.

La deroga assume quindi una funzione:

- correttiva, rispetto alle rigidità del sistema normativo;
- residuale, essendo destinata a operare solo in presenza di condizioni straordinarie;
- vincolata, in quanto non rimessa alla discrezionalità arbitraria degli amministratori.

2.3. Il requisito dell'eccezionalità

Elemento centrale della disciplina è il requisito dei “casi eccezionali”, che delimita l'ambito di applicazione della deroga.

L'eccezionalità deve essere intesa in senso restrittivo e non può essere identificata con:

- la mera difficoltà applicativa di una norma;
- l'inadeguatezza percepita di un criterio contabile;
- la volontà di rappresentare in modo più opportuno o conveniente la situazione aziendale.

Affinché la deroga sia legittima, è necessario che:

- l'applicazione della norma produca effetti incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta;
- tale incompatibilità sia concreta, rilevante e dimostrabile;
- non esistano soluzioni interpretative alternative idonee a superare il problema.

In questa prospettiva, l'eccezionalità si configura come situazione oggettiva, non dipendente da valutazioni soggettive degli amministratori.

2.4. Ambito applicativo della deroga

La deroga può riguardare:

- criteri di valutazione;
- modalità di rilevazione;
- criteri di presentazione;
- obblighi informativi.

Essa non è limitata a specifiche disposizioni, ma può incidere su qualsiasi regola del bilancio, purché ricorrano i presupposti di legge.

Tuttavia, la sua applicazione incontra alcuni limiti impliciti:

- non può tradursi in un'arbitraria manipolazione dei risultati;
- deve essere strettamente necessaria;
- deve essere proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

In particolare, la deroga non può essere utilizzata:

- per perseguire finalità opportunistiche;
- per alterare volontariamente il risultato economico;
- per aggirare vincoli normativi sgraditi.

2.5. Obblighi informativi conseguenti alla deroga

L'applicazione della deroga comporta specifici obblighi informativi, che assumono rilievo essenziale ai fini della legittimità dell'operazione.

In particolare, la società deve:

- indicare nella nota integrativa la deroga effettuata;
- motivarne adeguatamente le ragioni;
- descriverne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Tale obbligo informativo risponde all'esigenza di:

- garantire la trasparenza nei confronti dei destinatari del bilancio;
- consentire il controllo sull'operato degli amministratori;
- evitare abusi nell'utilizzo della deroga.

La motivazione deve essere:

- puntuale;
- specifica;
- riferita al caso concreto.

Una motivazione generica o stereotipata è insufficiente e può determinare l'invalidità del bilancio.

2.6. Deroga e modelli semplificati di bilancio

Un profilo di particolare interesse riguarda l'applicabilità della deroga nei modelli semplificati di bilancio.

Nel bilancio in forma abbreviata, la deroga generale resta applicabile, in quanto espressamente richiamata dalla disciplina di riferimento.

Diversamente, nel bilancio delle micro-imprese, la deroga è esclusa per espressa previsione normativa. Tale scelta riflette la volontà del legislatore di privilegiare, per tali soggetti, la semplicità e la standardizzazione dell'informazione rispetto alla flessibilità.

Ne deriva che:

- nelle società che redigono il bilancio abbreviato, la deroga conserva la sua funzione sistemica;
- nelle micro-imprese, invece, prevale un modello rigidamente tipizzato, nel quale la rappresentazione veritiera e corretta è affidata esclusivamente al rispetto delle regole legali.

2.7. Il rapporto con il principio di rilevanza

La deroga si coordina con il principio di rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, c.c., ma se ne distingue nettamente.

Mentre il principio di rilevanza consente di non applicare disposizioni che producono effetti irrilevanti, la deroga interviene quando l'applicazione della norma produce effetti distorsivi.

Si tratta, dunque, di due strumenti diversi:

- il primo opera in senso "riduttivo", eliminando obblighi inutili;
- il secondo opera in senso "correttivo", disapplicando obblighi dannosi.

Entrambi, tuttavia, sono espressione della medesima logica: la subordinazione delle regole tecniche alla rappresentazione veritiera e corretta.

2.8. Profili di responsabilità e controllo

L'esercizio della deroga espone gli amministratori a un elevato grado di responsabilità.

Essi devono:

- valutare con particolare rigore la sussistenza dei presupposti;
- documentare adeguatamente le ragioni della scelta;
- assicurare la trasparenza informativa.

La deroga è infatti soggetta a controllo:

- da parte degli organi di revisione;
- da parte dei soci;
- in sede giudiziale.

Un uso improprio della deroga può determinare:

- l'invalidità del bilancio;
- responsabilità degli amministratori;
- possibili conseguenze anche sul piano penale, in presenza di rappresentazioni non veritiere.

2.9. Deroghe e fattori esogeni: crisi geopolitiche e instabilità internazionale

Negli ultimi anni, il tema della deroga *ex art.* 2423, comma 5, c.c. ha assunto nuova rilevanza alla luce di eventi straordinari di natura geopolitica, tra cui:

- il conflitto tra Ucraina e Russia;
- le tensioni e i conflitti nell'area del Medio Oriente.

Tali eventi hanno inciso in modo significativo su:

- catene di approvvigionamento;
- prezzi delle materie prime;
- mercati finanziari;
- continuità aziendale.

In questo contesto, si pone la questione se tali fattori possano integrare i “casi eccezionali” richiesti dalla norma.

Le crisi geopolitiche possono, in linea teorica, integrare il requisito dell'eccezionalità quando presentano caratteristiche quali:

- imprevedibilità;
- straordinarietà;
- impatto sistemico.

Tuttavia, non ogni effetto economico derivante da tali eventi giustifica automaticamente una deroga.

Occorre distinguere:

- Effetti gestibili con strumenti ordinari
 - svalutazioni di crediti;
 - *impairment* di attività;
 - adeguamento dei fondi rischi.

In questi casi, si resta nell'ambito delle regole ordinarie di bilancio.

- Effetti che rendono inapplicabile la norma. La deroga può trovare spazio solo quando la norma:
 - presuppone condizioni di mercato non più esistenti;
 - produce valori manifestamente inattendibili;
 - impedisce una rappresentazione fedele.

Durante crisi sistemiche, il legislatore può intervenire introducendo deroghe *ex lege* (come avvenuto durante la pandemia da COVID-19).

Tali deroghe:

- sono generalizzate;
- non richiedono valutazioni discrezionali;
- prevalgono sulla clausola generale.

Nel caso dei conflitti internazionali, tuttavia, non si è assistito (ad oggi) a un uso sistematico di deroghe legislative, con la conseguenza che il presidio resta affidato alla clausola generale dell'art. 2423, comma 5, c.c.

L'utilizzo della deroga in contesti di crisi presenta rischi significativi:

- soggettivismo valutativo;
- riduzione della comparabilità tra bilanci;
- possibili abusi da parte degli amministratori;
- difficoltà di controllo da parte di revisori e autorità.

Per tali ragioni, la dottrina e la prassi convergono nel ritenere che:

- la crisi, anche grave, non giustifica automaticamente la deroga;
- occorre una verifica rigorosa caso per caso;
- la motivazione deve essere particolarmente approfondita.

La deroga *ex art. 2423, comma 5, c.c.* rappresenta uno strumento essenziale per garantire la funzione informativa del bilancio in situazioni estreme.

Le crisi geopolitiche contemporanee – come quelle legate all'Ucraina o al Medio Oriente – hanno riaperto l'attenzione su tale istituto, evidenziandone la perdurante attualità.

Tuttavia, la sua applicazione deve rimanere:

- eccezionale,
- rigorosamente motivata,
- tecnicamente fondata.

In definitiva, la deroga non costituisce uno strumento di flessibilità generalizzata, ma un meccanismo di ultima istanza, volto a preservare l'equilibrio tra legalità formale e verità sostanziale del bilancio.

2.10. Considerazioni conclusive

La deroga prevista dall'art. 2423, comma 5, c.c. rappresenta uno degli strumenti più significativi di flessibilità del sistema contabile delle società di capitali.

Essa consente di evitare che l'applicazione rigida delle norme produca risultati distorsivi, garantendo la prevalenza della sostanza economica sulla forma.

Al tempo stesso, il suo carattere eccezionale e la rilevanza delle conseguenze impongono un utilizzo estremamente prudente e rigoroso.

In definitiva, la deroga si configura come:

- un istituto di chiusura del sistema;
- un rimedio straordinario;
- uno strumento di garanzia della qualità dell'informazione contabile.

Il corretto equilibrio tra flessibilità e rigore rappresenta, anche in questo ambito, uno degli elementi centrali della disciplina del bilancio nelle società di capitali.

3. Le informazioni complementari.

3.1. Premessa.

Nel sistema del bilancio delle società di capitali, l'obbligo di fornire informazioni complementari previsto dall'art. 2423, comma 3, c.c. assume una portata generale, che non viene meno neppure nei casi in cui il legislatore consente l'adozione di modelli semplificati di redazione del bilancio.

In particolare, anche nell'ipotesi di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., il documento contabile, pur caratterizzato da un contenuto informativo ridotto rispetto al bilancio ordinario, resta soggetto ai medesimi principi generali. Tale conclusione discende dal rinvio espresso operato dall'art. 2435-bis ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c., i quali sanciscono, rispettivamente, l'obbligo di integrazione informativa, il principio di rilevanza e la cd. deroga generale.

Diversamente, nel caso delle micro-imprese disciplinato dall'art. 2435-ter c.c., la deroga generale non trova applicazione, essendo espressamente esclusa dal legislatore. Tale scelta evidenzia come, nell'ambito delle società di capitali, il grado di semplificazione

del bilancio sia calibrato in funzione delle dimensioni dell'impresa, secondo un criterio di proporzionalità tra oneri informativi e rilevanza economica.

In questo contesto, l'obbligo di fornire informazioni complementari si configura come principio strutturale del sistema, destinato a operare anche nei modelli semplificati, seppure entro limiti coerenti con la funzione di tali modelli.

3.2. La funzione delle informazioni complementari

L'obbligo di fornire informazioni complementari, previsto dall'art. 2423, comma 3, c.c., si colloca nel quadro delle clausole generali e deve essere interpretato in funzione della rappresentazione veritiera e corretta.

La disposizione stabilisce che, qualora le informazioni richieste dalla legge non siano sufficienti a garantire tale rappresentazione, gli amministratori devono integrare il contenuto informativo del bilancio. Il riferimento espresso alla rappresentazione veritiera e corretta evidenzia che l'obbligo di integrazione non attiene alla chiarezza, ma alla sostanza dell'informazione contabile.

In questa prospettiva, le informazioni complementari non costituiscono uno strumento di ampliamento indiscriminato dell'informazione, bensì un rimedio eccezionale volto a colmare specifiche lacune informative.

Esse operano:

- non introducendo nuove categorie informative;
- ma completando o precisando le informazioni già richieste dalla legge;
- nei limiti del principio di rilevanza.

Un'interpretazione diversa, che attribuisca all'art. 2423, comma 3, c.c. una funzione espansiva, risulterebbe incompatibile con la struttura del bilancio quale documento di sintesi e con l'esigenza di certezza e comparabilità dell'informazione contabile.

3.3. Informazioni complementari e bilancio abbreviato

Le considerazioni svolte assumono particolare rilievo con riferimento al bilancio in forma abbreviata. Tale modello non rappresenta una mera semplificazione tecnica, ma una scelta legislativa fondata sul principio di proporzionalità, che consente una riduzione dell'apparato informativo in presenza di imprese di minori dimensioni.

Ne consegue che l'art. 2423, comma 3, c.c. non può essere utilizzato per reintrodurre, per via interpretativa, obblighi informativi che il legislatore ha espressamente escluso.

L'obbligo di fornire informazioni complementari opera, anche in questo contesto, in via eccezionale e presuppone la dimostrazione che le informazioni rese siano concretamente insufficienti a garantire una rappresentazione attendibile.

Non è sufficiente, a tal fine:

- il rilievo della mancanza di singole informazioni astrattamente utili;
- né il mero riferimento all'entità delle poste contabili.

È invece necessario dimostrare che la carenza informativa incida in modo significativo sulla comprensione della situazione economico-patrimoniale della società.

3.4. L'orientamento giurisprudenziale

La giurisprudenza ha costantemente adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 2423, comma 3, c.c., in particolare con riferimento al bilancio abbreviato.

È stato affermato che:

- l'obbligo di fornire informazioni complementari non può svuotare di contenuto la disciplina del bilancio semplificato;
- la sua applicazione richiede una specifica e motivata dimostrazione dell'insufficienza informativa;
- le omissioni rilevanti sono solo quelle idonee a compromettere in modo apprezzabile la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale.

È stato inoltre precisato che la società che legittimamente adotta il bilancio abbreviato non è tenuta a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, salvo che ciò sia necessario per evitare una rappresentazione fuorviante.

In tale prospettiva, la richiesta di integrazione informativa presuppone anche l'allegazione di un concreto e specifico interesse informativo, coerente con la posizione del soggetto che la invoca.

3.5. Le informazioni complementari nel contesto della crisi d'impresa.

Pare utile introdurre un esempio di particolare interesse, nell'ambito dell'attuale contesto economico.

Si immagini una società che abbia avviato una procedura di composizione negoziata della crisi e che rediga il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale. In una simile ipotesi, il bilancio – non tanto per esigenze di chiarezza quanto per garantire la veridicità del suo contenuto – dovrebbe includere nella nota integrativa informazioni aggiuntive idonee a rappresentare tale circostanza.

L'avvio della composizione negoziata costituisce infatti un elemento di rilevante incertezza in merito alla continuità aziendale, con effetti diretti sull'affidabilità dei valori iscritti. Le valutazioni di attività e passività si fondano, in questi casi, su ipotesi previsionali la cui realizzazione dipende in larga misura dall'esito delle trattative con i creditori e dalla concreta attuazione delle misure di risanamento.

In tale contesto, per rispettare il principio di veridicità – inteso come attendibilità e aderenza alla realtà delle informazioni contabili – è necessario che la nota integrativa fornisca un'adeguata informativa circa l'avvio della procedura, le valutazioni effettuate sulla continuità aziendale e i principali fattori di rischio che potrebbero comprometterla. Tale informazione è indispensabile affinché il lettore comprenda che i valori esposti sono caratterizzati da un elevato grado di incertezza e potrebbero subire variazioni anche significative qualora la continuità non venga confermata.

In assenza di una *disclosure* adeguata, il bilancio risulterebbe non solo non veritiero, ma anche non corretto, in quanto potenzialmente fuorviante: non consentirebbe infatti di valutare correttamente né l'affidabilità delle stime né il rischio di perdita della continuità aziendale, compromettendo la funzione informativa del documento.

La chiarezza, invece, rileva esclusivamente con riferimento alle modalità con cui tali informazioni vengono esposte: essa attiene quindi alla comprensibilità dell'informativa, senza incidere sull'esistenza dell'obbligo di fornirla.

3.6. Considerazioni conclusive

Nel sistema delle società di capitali, l'obbligo di fornire informazioni complementari costituisce uno strumento di garanzia della qualità dell'informazione contabile, ma non può essere interpretato come un principio di espansione generalizzata del contenuto del bilancio.

Esso opera in funzione della rappresentazione veritiera e corretta e trova applicazione solo quando le informazioni previste dalla legge risultino, nel caso concreto, insufficienti. In particolare, nel bilancio abbreviato, tale obbligo deve essere coordinato con il principio di proporzionalità, evitando interpretazioni che ne compromettano la funzione semplificatrice.

Ne deriva un equilibrio tra esigenze di trasparenza ed esigenze di semplificazione, che rappresenta uno degli elementi qualificanti della disciplina del bilancio nelle società di capitali.

Più precisamente, si ritiene che il riferimento esplicito alla “*rappresentazione veritiera e corretta*” chiarisca che la funzione primaria dell’integrazione informativa attraverso le “informazioni complementari” è quella di garantire la sostanziale veridicità e correttezza del bilancio, intesa come aderenza alla realtà ed attendibilità del contenuto, nonché come modalità di comunicazione delle informazioni secondo buona fede, e non invece uno strumento da utilizzarsi indiscriminatamente per esasperare il perseguimento dell’obiettivo della chiarezza.